



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 73 del 27/07/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio (**27/07/2015**), alle ore 18.05, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
DE TOLLIS LUCA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
MONTI MAURO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
BAGNARESI EMANUELE	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Assente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 24**ASSENTI N. 1**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

ORTOLANI LUCA

PALLI ANDREA

ZICCARDI FRANCESCO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014);
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- Decreti del Ministro dell'Interno del 24.12.2014, del 16.03.2015 e del 13.05.2015;
- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Motivo del provvedimento:

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati, per quanto di interesse, i commi da 641 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificati gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 è stato differito al 31.03.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2014, prorogato al 31.05.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2015 e ulteriormente prorogato al 30.07.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI, proposto nel medesimo schema sia per il Comune di Faenza sia per il Comune di Solarolo, approvato con delibera C.C. n. 197 del 28.07.2014;

Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche del citato Regolamento, nell'ottica di uno snellimento delle procedure a carico dei contribuenti al fine del riconoscimento delle riduzioni e delle esclusioni dalla applicazione della tassa di cui all'art. 10 del Regolamento medesimo, nonché per elevare il limite minimo di versamento del tributo per somme di modesto ammontare (art. 33) e infine per correggere un errore materiale presente nella tabella L (riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive), allegata quale parte integrante e sostanziale del regolamento stesso;

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento:

ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- sostituire il comma 4 con il seguente:

4. E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

- sostituire il comma 5 lettera b) con il seguente:

5. b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni (es: copia formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, copia contratto di smaltimento, fattura o attestazione dell'impresa abilitata...) ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 e ss. mm. ii., attestante sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, sia l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, sia l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo. La comunicazione o l'autocertificazione, ritualmente e tempestivamente presentata, produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni e degli elementi, anche quantitativi, in precedenza dichiarati per fruire dell'esclusione della superficie; sono fatte salve le comunicazioni o le autocertificazioni ritualmente e tempestivamente presentate per l'anno 2014, purché contenenti tutti gli elementi

richiesti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

- abrogare il comma 6

ART. 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad € 12,00. Il tributo giornaliero di cui all'art. 18 non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.

TABELLA L (ART. 21) RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- Sostituire la tabella con la seguente:

MESI DI NON ESERCIZIO	% riduzione Quota Variabile
>=3 e < 4	15%
>=4 e < 5	23%
>=5 e < 6	32%
>=6 e < 7	40%
>=7 e < 8	48%
>=8 e < 9	57%
>=9 e < 10	65%
>=10 e < 11	73%
>=11	82%

Considerato che con atto C.C. n. 307 del 18.12.2013 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Faenza e il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico Tributi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere della competente Commissione Consigliare 1^ Bilancio, Affari generali e Risorse del 17 luglio 2015;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

Voti favorevoli n. 15 Sindaco
PD

Insieme per Cambiare

Voti contrari	n. 4	Lega Nord
Astenuti	n. 5	L'Altra Faenza Rinnovare Faenza Movimento 5 Stelle

d e l i b e r a

1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", approvato con atto C.C. n. 197 del 29.07.2014, come segue:

ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- sostituire il comma 4 con il seguente:

4. *E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.*

- sostituire il comma 5 lettera b) con il seguente:

5. *b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni (es: copia formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, copia contratto di smaltimento, fattura o attestazione dell'impresa abilitata...) ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 e ss. mm. ii., attestante sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, sia l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, sia l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo. La comunicazione o l'autocertificazione, ritualmente e tempestivamente presentata, produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni e degli elementi, anche quantitativi, in precedenza dichiarati per fruire dell'esclusione della superficie; sono fatte salve le comunicazioni o le autocertificazioni ritualmente e tempestivamente presentate per l'anno 2014, purché contenenti tutti gli elementi richiesti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo.*

- abrogare il comma 6

ART. 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- sostituire il comma 1 con il seguente:

1. *Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad € 12,00. Il tributo giornaliero di cui all'art. 18 non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.*

TABELLA L (ART. 21) RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- Sostituire la tabella con la seguente:

MESI DI NON ESERCIZIO	% riduzione Quota Variabile
>=3 e < 4	15%
>=4 e < 5	23%
>=5 e < 6	32%
>=6 e < 7	40%
>=7 e < 8	48%
>=8 e < 9	57%
>=9 e < 10	65%
>=10 e < 11	73,00%
>=11	82%

2) dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI" è quello riportato in allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2015;

3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2012;

4) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e comporta effetti indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell'ente in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria locale.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

Voti favorevoli n. 15 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare

Voti contrari n. 4 Lega Nord

Astenuti n. 5 L'Altra Faenza
Rinnovare Faenza
Movimento 5 Stelle

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA